Allegato A

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA - ASTI

Art.1

La Camera di commercio di Alessandria-Asti forma il Ruolo dei Periti e degli Esperti relativamente a ciascuna delle due province, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n.315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2

Il Ruolo, la cui gestione è demandata in forma semplificata ai sensi dell'art. 18, punto 2., del D. Lgs. 147/2012 alle competenti unità operative della Camera di commercio è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono in ciascuna provincia.

All'uopo la Camera di commercio forma, in base all'elenco tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954, un elenco delle categorie e subcategorie da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n. 3 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e subcategorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo. In caso di sub-categorie molto ampie, è possibile richiedere l'iscrizione limitatamente a uno specifico settore di competenza ricompreso nella subcategoria.

Art. 3

L'iscrizione nel Ruolo è disposta dalla Camera di commercio.

Art. 4

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo alla Camera di commercio, indicando le categorie e sub categorie per le quali intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

Nella domanda, corredata dei documenti comprovanti il compimento di 21 anni di età, l'aspirante deve dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il

commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di commercio osservano le norme di cui al DPR 28/12/2000 n.445
L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.
La Camera di commercio, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la Camera di commercio potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

Art. 5
La Camera di commercio provvede, ogni anno, all'aggiornamento del Ruolo in base agli elementi in suo possesso.
Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del Ruolo.

Art. 6
Avverso le decisioni della Camera di commercio è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 7
Il Ruolo deve indicare per ciascun iscritto:
= Il cognome, il nome, la data di nascita;
= La residenza;
= Le categorie e sub categorie per le quali l’iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
= La data della prima iscrizione nel Ruolo per categorie cui l’iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.
Il Ruolo rimane pubblicato per sessanta giorni nell’Albo on line della Camera di commercio.

Art. 8
Il Ruolo è pubblico e l’elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della Camera di commercio.

Art. 9
La Camera di commercio rilascia agli iscritti nel Ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Art. 10
La Camera di commercio esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

Art. 11
La Camera di commercio ha facoltà di richiedere agli iscritti nel Ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
Qualora nel corso di una perizia extragiudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Art. 12
Sono cancellati dal Ruolo, con deliberazione della Camera di commercio su proposta del dirigente della Camera di commercio, gli iscritti:

a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
b) quando senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie dell'autorità giudiziaria od amministrativa;
c) quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione dell’iscrizione nel Ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.
In tutti i casi indicati nei commi precedenti il dirigente della Camera di commercio, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC se presente sull’INAD.
L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dal dirigente della Camera di commercio.
Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di ufficiale giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC se presente sull’INAD.
Avverso le decisioni della Camera di commercio è ammesso ricorso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con le stesse modalità stabilite dall'art. 6.

Art. 13
Il presente Regolamento è approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero della Giustizia.